



REGOLAMENTO AZIENDA ACQUA POTABILE

in vigore dal 1° gennaio 2011

INDICE DEGLI ARTICOLI

CAPITOLO I – Norme generali	4
Art. 1 Costituzione.....	4
Art. 2 Compiti dell’Azienda	4
Art. 3 Definizione del regolamento	4
CAPITOLO II – Organizzazione	4
Art. 4 Organizzazione dell’Azienda	4
Art. 5 Competenze del Consiglio Comunale.....	4
Art. 6 Competenze del Municipio.....	4
Art. 7 Competenze della Commissione consultiva dell’Azienda	5
Art. 8 Commissione di revisione.....	5
CAPITOLO III – Erogazione e qualità dell’acqua	5
Art. 9 Estensione dell’acquedotto	5
Art. 10 Modo di erogazione	6
Art. 11 Obbligo di prelievo.....	6
Art. 12 Raccordi con altri acquedotti pubblici.....	6
Art. 13 Uso dell’acqua	6
Art. 14 Prelievo abusivo.....	6
Art. 15 Trattamento di potabilizzazione	6
Art. 16 Pressione e qualità.....	6
Art. 17 Modalità di fornitura.....	6
Art. 18 Limitazione o sospensione della fornitura	6
Art. 19 Fornitura di acqua temporanea	7
Art. 20 Fornitura d’acqua per scopi speciali.....	7
Art. 21 Prelievi per piscine e fontane	7
CAPITOLO IV – Rete di distribuzione	7
Art. 22 Piano generale di distribuzione	7
Art. 23 Rete di distribuzione.....	7
Art. 24 Installazione.....	7
Art. 25 Idranti	8
Art. 26 Azionamento degli idranti e delle saracinesche	8
Art. 27 Utilizzazione dei sedimenti privati	8
Art. 28 Definizione dell’allacciamento	8
Art. 29 Allacciamento	8
Art. 30 Condizioni tecniche	9
Art. 31 Domanda di allacciamento.....	9
Art. 32 Esecuzione.....	9
Art. 33 Costi di allacciamento	9
Art. 34 Controlli.....	9
Art. 35 Manutenzione	9
Art. 36 Proprietà dell’allacciamento	9
Art. 37 Messa fuori esercizio	10
Art. 38 Allacciamento fornitura fuori comune	10
CAPITOLO V – Installazioni interne degli stabili	10
Art. 39 Nuove installazioni	10
Art. 40 Controlli.....	10
Art. 41 Prescrizioni tecniche	10
Art. 42 Manutenzione	10
Art. 43 Divieti.....	10
Art. 44 Pericolo di gelo.....	10
Art. 45 Doveri d’informazione	10

CAPITOLO VI – Contatori	11
Art. 46 Contatore	11
Art. 47 Ubicazione	11
Art. 48 Responsabilità	11
Art. 49 Disfunzioni	11
Art. 50 Sottocontatori	11
Art. 51 Danni o manomissioni	11
Art. 52 Lettura dei contatori	11
Art. 53 Misurazione	11
CAPITOLO VII – Abbonamento	11
Art. 54 Inizio dell’abbonamento	11
Art. 55 Contratto di abbonamento	12
Art. 56 Cambiamento di proprietario	12
CAPITOLO VIII – Finanziamento	12
Art. 57 Autonomia finanziaria	12
CAPITOLO IX – Tasse e modalità di pagamento	12
Art. 58 Tassa di allacciamento	12
Art. 59 Determinazione delle tasse di utilizzazione	12
Art. 60 Altre tasse	13
Art. 61 Reclami contro le tassazioni	13
Art. 62 Prestazioni a terzi	13
Art. 63 Esecuzione	13
Art. 64 Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell’acqua piovana	14
CAPITOLO X – Norme transitorie	14
Art. 65 Ordine di posa dei contatori	14
CAPITOLO XI – Infrazioni e sanzioni	14
Art. 66 Infrazioni e penalità	14
Art. 67 Foro giudiziario	14
Art. 68 Ricorsi	14
CAPITOLO XII – Disposizioni finali	14
Art. 69 Modifiche del regolamento	14
Art. 70 Entrata in vigore	14
Art. 71 Abrogazione	14

Tavola delle abbreviazioni

LOC	Legge organica comunale
CPS	Codice penale svizzero
SSIGA	Società svizzera dell’industria del gas e delle acque
LEF	Legge federale esecuzione e fallimenti
LSMP	Legge municipalizzazione servizi pubblici
PGA	Piano generale dell’acquedotto
SIA	Società svizzera degli ingegneri e architetti
Manuale AQUATI	Classificatore contenente i documenti di lavoro per l’allestimento di un sistema di assicurazioni della qualità ai sensi dell’art 23 della Legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso.

CAPITOLO I – Norme generali

**Art. 1
Costituzione** L'Azienda acqua potabile (in seguito denominata Azienda) è istituita in virtù della Legge sulla municipalizzazione dei servizi pubblici. È un Ente di diritto pubblico senza personalità giuridica, che è sottoposta, nell'ambito delle disposizioni legali, alla vigilanza ed alla gestione del Consiglio comunale. L'Azienda dell'acqua potabile è amministrata dal Municipio.

**Art. 2
Compiti
dell'Azienda** L'Azienda costruisce, gestisce e mantiene gli impianti dell'acquedotto, tenuto conto delle prescrizioni cantonali e federali. L'Azienda fornisce all'utenza, nei limiti della sua possibilità, l'acqua potabile per uso pubblico, domestico, artigianale, agricolo e commerciale alle condizioni del presente Regolamento con suo diritto di privativa su tutto il territorio del Comune.

**Art. 3
Definizione del
regolamento** Il presente Regolamento, le prescrizioni che ne derivano e le tariffe in vigore, costituiscono le basi giuridiche del rapporto fra l'Azienda ed i suoi utenti denominati in seguito abbonati.

CAPITOLO II – Organizzazione

**Art. 4
Organizzazione
dell'Azienda** Gli organi dell'Azienda sono:

1. il Consiglio comunale
2. il Municipio
3. la Commissione dell'azienda, composta da 5 membri
4. la Commissione di revisione

**Art. 5
Competenze del
Consiglio
Comunale**

- a) approva i regolamenti dell'Azienda, le sue eventuali modifiche e i limiti delle tariffe di cui al presente regolamento;
- b) approva i conti preventivi nella seconda sessione ordinaria ed i conti consuntivi nella prima;
- c) autorizza le spese di investimento;
- d) autorizza il Municipio ad intraprendere e stare in lite, a transigire o a compromettere;

**Art. 6
Competenze del
Municipio**

- 1 Il Municipio è responsabile di tutta l'amministrazione dell'Azienda, la rappresenta e ne risponde di fronte ai terzi ed in giudizio. Provvede al regolare funzionamento tecnico ed amministrativo dell'Azienda, propone e fa eseguire tutte le migliorie che si rendono necessarie al buon funzionamento della stessa.
Inoltre:
 - a) presenta al Consiglio comunale il Preventivo ed il Consuntivo dell'anno amministrativo;
 - b) propone al Consiglio comunale la costruzione di nuove opere;
 - c) propone i regolamenti dell'Azienda e le sue eventuali modifiche;
 - d) allestisce le tariffe di sua competenza;
 - e) emana le direttive per gli installatori concessionari;
 - f) nomina il personale necessario;
 - g) delibera sugli appalti per le costruzioni e le forniture;
 - h) ratifica i contratti d'abbonamento;
 - i) approva le domande per i nuovi allacciamenti privati e/o per il rifacimento di quelli esistenti;
 - j) nomina la commissione consultiva dell'Azienda.

- 2 Il Municipio, per il tramite di personale dell'Azienda acqua potabile oppure del Comune, garantisce il funzionamento tecnico dell'azienda, in particolare:
- a) La sorveglianza delle opere costituenti l'acquedotto:
 - ▶ praticare visite a tutti gli impianti secondo le disposizioni del manuale AQUATI, con particolare riguardo ai serbatoi, sorgenti, stazioni di pompaggio ed impianti di potabilizzazione;
 - ▶ conservare le chiavi delle camere, dei serbatoi e gli strumenti necessari alla manutenzione;
 - ▶ tenersi a disposizione dell'autorità di sorveglianza per i necessari controlli;
 - ▶ praticare ispezioni straordinarie agli impianti di captazione e di accumulazione dopo gravi intemperie;
 - ▶ segnalare al Municipio le riparazioni e gli interventi che s'impongono d'urgenza;
 - ▶ annotare su apposito registro (manuale AQUATI), da tenere a disposizione dell'autorità di sorveglianza e del Municipio, tutte le visite e i lavori fatti all'acquedotto, con le osservazioni del caso;
 - ▶ collaborare alle ispezioni dell' Autorità cantonale di vigilanza sugli acquedotti (Laboratorio cantonale)
 - b) La manutenzione delle opere costituenti l'acquedotto.
 - c) Il servizio di picchetto.
- 3 Il Municipio ha la facoltà, in casi eccezionali e temporaneamente, di affidare ad un ente o ad un'altra azienda dell'acqua potabile l'esecuzione delle mansioni di cui al capoverso 2. Per il pagamento di dette mansioni si procederà secondo particolari convenzioni stabilite tra le parti.
- 4 Per il personale dell'Azienda fanno stato le norme del Regolamento dei dipendenti comunali.

**Art. 7
Competenze della
Commissione
consultiva
dell'Azienda**

- La Commissione consultiva collabora con il Municipio alla gestione dell'Azienda, ed in particolare:
- a) formula preavvisi e proposte sui progetti inerenti al potenziamento e alla costruzione di nuove opere;
 - b) formula preavvisi e proposte sulle tariffe per gli abbonamenti e la fornitura di acqua potabile;
 - c) collabora alla stesura e alle modifiche dei regolamenti dell'Azienda.

**Art. 8
Commissione di
revisione**

La Commissione della gestione del Consiglio comunale funge da Commissione di revisione.

CAPITOLO III – Erogazione e qualità dell'acqua

**Art. 9
Estensione
dell'acquedotto**

L'acquedotto distribuisce acqua qualitativamente ineccepibile per uso pubblico, domestico, artigianale, agricolo e commerciale nel suo comprensorio di distribuzione e secondo le capacità dei suoi impianti alle condizioni del presente Regolamento ed alle vigenti condizioni tariffarie. L'acquedotto, assicura inoltre nel limite delle sue possibilità, l'erogazione dell'acqua necessaria alla lotta antincendio.

- Art. 10**
Modo di erogazione
- L'acqua è erogata in uno dei seguenti modi:
- a) deflusso illimitato: per alimentazione di idranti;
 - b) deflusso misurato: per usi domestici, commerciali, per cantieri edili, per l'irrorazione di aree private, per le aziende agricole e per scopi pubblici.
- L'uso domestico ha la priorità su qualsiasi altra fornitura.
- Art. 11**
Obbligo di prelievo
- L'utenza è obbligata al prelievo dell'acqua potabile dalla rete dell'acquedotto comunale. Il commercio di acqua è di esclusiva competenza dell'Azienda. E' vietato a terzi l'acquisto o la vendita di acqua nel territorio comunale.
- Art. 12**
Raccordi con altri acquedotti pubblici
- Quando l'ubicazione di determinate proprietà non permette l'allacciamento all'acquedotto, si potrà autorizzare altre Aziende a fornire l'acqua potabile.
- Art. 13**
Uso dell'acqua
- L'acqua può essere utilizzata unicamente per gli scopi previsti dal contratto d'abbonamento concluso con l'abbonato. E' vietato cederla a terzi gratuitamente o contro pagamento.
- Art. 14**
Prelievo abusivo
- Chi preleva acqua senza debita autorizzazione è tenuto a risarcire all'Azienda il danno arrecato e può essere perseguito penalmente. E' vietato posare deviazioni o prese d'acqua prima del contatore, come pure aprire contatori e saracinesche d'arresto piombate.
- Art. 15**
Trattamento di potabilizzazione
- L'Azienda è competente, d'intesa con il Laboratorio cantonale, di decidere se l'acqua della sua rete deve subire un trattamento di potabilizzazione. Può stabilire la posa di apparecchi di trattamento in casi particolari e controllare in ogni momento la qualità dell'acqua.
- Art. 16**
Pressione e qualità
- In linea generale l'acqua è fornita in permanenza ed alla pressione della rete. L'Azienda, garantita la potabilità dell'acqua, esclude a priori qualsiasi responsabilità quanto alla durezza, alla temperatura e alla regolarità di pressione d'erogazione della stessa.
- Art. 17**
Modalità di fornitura
- L'Azienda si riserva di imporre le trasformazioni agli impianti privati rese necessarie da nuove normative di fornitura. Se entro un ragionevole termine l'abbonato non dà seguito all'invito dell'Azienda, questa potrà eseguire o far eseguire a spese dell'abbonato la trasformazione ritenuta necessaria.
- Art. 18**
Limitazione o sospensione della fornitura
- Gli organi dell'Azienda possono limitare o interrompere temporaneamente la fornitura di acqua nei seguenti casi:
- a) forza maggiore;
 - b) disturbi d'esercizio;
 - c) carenza d'acqua;
 - d) lavori di manutenzione, riparazione o di ampliamento degli impianti.
- L'Azienda provvede a limitare la durata delle interruzioni. Non assume nessuna responsabilità per eventuali conseguenze negative, non concede risarcimento alcuno e non scarica l'abbonato dai suoi obblighi verso l'Azienda se non vi è colpa propria. Le limitazioni e le interruzioni prevedibili, vengono portate per tempo a conoscenza degli abbonati.
- Qualora l'abbonato ritenesse di aver subito un danno imputabile all'Azienda dovrà notificare immediatamente le sue pretese di risarcimento.

- Art. 19**
Fornitura di acqua temporanea
- La fornitura d'acqua per cantieri o per scopi provvisori, come pure l'uso degli idranti, necessita di un'autorizzazione dell'Azienda.
La richiesta deve essere formulata in forma scritta e con un sufficiente anticipo di almeno 15 giorni.
- Art. 20**
Fornitura d'acqua per scopi speciali
- Gli allacciamenti di piscine, di installazione di raffreddamento, di climatizzazione, di lotta antincendio (Sprinkler od altri), di irrigazione, di rubinetti agricoli necessitano di speciale autorizzazione.
L'Azienda si riserva la possibilità di limitare la portata d'acqua erogata a tali installazioni. Le piscine devono essere munite, previa approvazione del Municipio, di impianto per la rigenerazione dell'acqua. Le richieste potranno essere rifiutate o limitate se motivi tecnici non permettono la fornitura richiesta.
- Art. 21**
Prelievi per piscine e fontane
- Il riempimento delle piscine e fontane potrà essere effettuato solo previo avviso all'Azienda e su autorizzazione secondo le disposizioni vigenti. La costruzione e la posa di qualsiasi tipo di piscina deve sottostare ad approvazione da parte del Municipio.
E' ritenuta piscina qualsiasi vasca il cui volume supera i 10 mc.
Di regola le piscine possono essere riempite una sola volta all'anno, preferibilmente durante le ore notturne e previa notifica scritta.
L'acqua consumata per le piscine sarà conteggiata e pagata in base alla tariffa normale ad uso domestico e misurata per il tramite di un contatore, riservata l'applicazione di altre tasse secondo il tariffario.
In caso di siccità o per forza maggiore l'Azienda potrà ordinare, dietro preavviso, la sospensione della fornitura dell'acqua per l'alimentazione di piscine e fontane.
E' vietato il parziale svuotamento e/o riempimento delle piscine per abbassarne la temperatura.

CAPITOLO IV – Rete di distribuzione

- Art. 22**
Piano generale di distribuzione
- Gli impianti dell'acquedotto comunale sono attuati in base al piano generale di distribuzione allestito secondo le direttive cantonali (PGA).
Le infrastrutture dell'acquedotto comunale sono dimensionate in base al piano regolatore; il perimetro del comprensorio di distribuzione deve coincidere con quello della zona edificabile. Al di fuori di tale zona l'Azienda non è obbligata a fornire l'acqua; essa promuove tuttavia, secondo le sue possibilità tecniche e finanziarie, l'approvvigionamento di località discoste e di stabili esistenti al di fuori della zona edificabile.
Richieste da parte di privati per l'ampliamento della rete che non assolvono i requisiti previsti dal precedente capoverso possono essere accolte soltanto se i o i proprietari si assumono le spese relative.
- Art. 23**
Rete di distribuzione
- La rete di distribuzione comprende le condotte principali, quelle di distribuzione degli idranti antincendio; le installazioni sono di regola posate sull'area pubblica. Le condotte principali sono situate nella zona di distribuzione.
Esse fanno parte dell'impianto di base e sono posate in funzione della realizzazione dei piani di azionamento in conformità al piano generale di distribuzione. Le condotte di distribuzione sono quelle posate all'interno della zona da approvvigionare, alle quali sono raccordate le condotte di allacciamento; esse servono all'urbanizzazione dei fondi. La costruzione, sorveglianza e manutenzione degli impianti e della rete di distribuzione spettano esclusivamente all'Azienda che ne è l'unica proprietaria.
- Art. 24**
Installazione
- L'Azienda stabilisce le caratteristiche tecniche ed i tracciati delle condotte principali di distribuzione. Le stesse sono da installare in conformità alle prescrizioni cantonali e secondo le direttive della SSIGA.
Le spese di posa delle condotte principali sono sopportate dall'Azienda.

- Art. 25
Idranti**
- L'Azienda provvede alla posa di idranti. Gli stessi e gli impianti che li alimentano devono essere messi a disposizione del servizio antincendio senza limitazioni. I punti di rifornimento d'acqua devono essere in ogni tempo accessibili. In caso d'incendio l'intera riserva d'acqua è a disposizione dei pompieri. L'Azienda effettua, a spese del Comune, il controllo, la manutenzione e le riparazioni degli idranti. I medesimi dovranno essere dotati di appositi sistemi per evitare l'apertura e l'uso improprio. L'utilizzo di idranti è soggetto ad autorizzazione da richiedere in tempo utile all'Azienda.
- Art. 26
Azionamento degli idranti e delle saracinesche**
- Solo le persone autorizzate dall'Azienda hanno diritto di azionare idranti, sfiatatoi e scarichi, di aprire e chiudere le saracinesche.
- Art. 27
Utilizzazione dei sedimi privati**
- Ogni proprietario od abbonato è tenuto a concedere sul suo fondo i diritti di passo necessari all'installazione ed alla manutenzione delle condotte, delle saracinesche, degli idranti e di tollerare la posa delle placchette segnaletiche corrispondenti. E' fatta riserva per gli articoli 676 (condotte) e 742 (servitù) del Codice Civile Svizzero. Nel limite del possibile la posa delle saracinesche, degli idranti e delle placche segnaletiche deve avvenire su sedimi di proprietà pubblica. Di norma ed a sue spese, l'Azienda farà iscrivere la servitù a suo favore nel registro fondiario. L'Azienda dovrà essere tenuta al corrente se si stipulano delle convenzioni tra privati. L'accensione di servitù o di precari su proprietà private, per il passaggio di condotte o la costruzione di manufatti è regolata di volta in volta.
- Art. 28
Definizione dell'allacciamento**
- L'allacciamento è il tratto di tubazione che collega la rete di distribuzione alle singole proprietà private. Esso si estende dalla diramazione della condotta di distribuzione fino al contatore compreso. Il punto di raccordo alla rete di distribuzione è stabilito dall'Azienda.
- Art. 29
Allacciamento**
- Il tracciato e le caratteristiche dell'allacciamento sono stabilite dall'Azienda. Di regola ogni stabile od ogni fondo possiede un proprio allacciamento. In casi eccezionali l'Azienda può autorizzare un solo allacciamento per più proprietà (ad esempio case a schiera con un locale tecnico unico centralizzato). Per lottizzazioni di grandi estensioni possono essere concessi più allacciamenti. Per le proprietà situate fuori dalla zona edificabile, in località non servite dalla rete principale di distribuzione oppure laddove si rendono necessari prolungamenti della medesima, il Municipio può accordare il servizio di fornitura dell'acqua, a condizione che gli interessati corrispondano all'Azienda in via anticipata, oltre alle tasse previste dal tariffario, i corrispettivi costi occorrenti per la nuova condotta e l'allacciamento fino alla proprietà privata.
- In tal caso l'Azienda stabilisce il diametro delle tubazioni. Se l'allacciamento interessa proprietari diversi, il contributo è ripartito proporzionalmente. Ove sia necessario l'attraversamento di proprietà private intermedie, il richiedente deve dimostrare d'aver ottenuto il relativo permesso. Se gli interessati non potessero accordarsi, l'Azienda può provvedervi a norma di legge. Le spese causate dall'allacciamento e attraversamento di fondi di terzi sono a carico del richiedente, con l'obbligo di iscrizione delle relative servitù a registro fondiario.

- Art. 30
Condizioni tecniche** Ogni allacciamento deve essere provvisto di un organo di interruzione (saracinesca d'entrata con chiusino) installato il più vicino possibile alla rete di distribuzione e posato per quanto possibile, su area di dominio pubblico ma comunque su area di libero accesso al personale dell'Azienda.
- Art. 31
Domanda di allacciamento** Sono soggette a domanda di allacciamento
- ▶ le nuove costruzioni
 - ▶ i rifacimenti, le riattazioni totali di costruzioni e la trasformazione di rustici o altro
 - ▶ la posa di rubinetti agricoli
 - ▶ le conversioni di allacciamenti agricoli in abitativi o altro.
- Per ogni nuovo allacciamento deve essere inoltrata una domanda corredata dai relativi piani di esecuzione e firmata dal proprietario del fondo.
- La concessione dell'autorizzazione di allacciamento è soggetta alle disposizioni del presente Regolamento ed alle condizioni tariffarie e di allacciamento stabilite dal Municipio. L'allacciamento può essere eseguito unicamente dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione.
- L'Azienda renderà operativo l'allacciamento solo dopo il pagamento della tassa di cui all'art. 58 del presente Regolamento.
- L'Azienda può rifiutare l'allacciamento o la fornitura dell'acqua nel caso in cui le installazioni e gli apparecchi non siano conformi alle prescrizioni cantonali e federali ed alle direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua della SSIGA, oppure se l'istante non rispetta altre condizioni dell'autorizzazione.
- Valgono pure le osservazioni espresse all'art. 18.
- Tutte le trasformazioni delle installazioni devono essere annunciate preventivamente per iscritto all'Azienda la quale rilascerà la relativa autorizzazione.
- L'Azienda, può accordare autorizzazioni di allacciamenti anche per proprietà situate fuori dalla giurisdizione comunale, previo accordo del Comune confinante.
- Art. 32
Esecuzione** Gli allacciamenti, a spese dell'abbonato, possono essere eseguiti solo dalla Azienda o da un suo installatore concessionario autorizzato. Prima di interrare la tubazione deve essere fornito un rilievo e richiesto il collaudo da parte dell'Azienda. La stessa concederà l'immissione dell'acqua solo per gli impianti eseguiti secondo le prescrizioni SSIGA e secondo le condizioni contenute nell'autorizzazione dell'allacciamento.
- Art. 33
Costi di allacciamento** Tutti i costi di allacciamento sono a carico del richiedente.
- Art. 34
Controlli** L'abbonato è obbligato a garantire all'Azienda, come pure a terze persone da lei incaricate, il diritto di accedere sull'area privata per la costruzione, la manutenzione e la riparazione degli allacciamenti destinati alle sue installazioni, anche se questi servono altre proprietà.
- Art. 35
Manutenzione** L'abbonato è tenuto ad avvisare immediatamente l'Azienda per le perdite di acqua che si verificassero sul proprio allacciamento. La manutenzione, dalla diramazione dalla rete di distribuzione sino al contatore, è di competenza e a carico dell'abbonato. I lavori possono essere eseguiti solo dall'Azienda o da un concessionario autorizzato dalla stessa.
- Art. 36
Proprietà dell'allacciamento** Le installazioni relative all'allacciamento, dalla diramazione della rete di distribuzione fino al contatore non compreso, sono di proprietà privata.

Art. 37
Messa fuori esercizio

In caso di messa fuori esercizio di un allacciamento l'Azienda provvede alla separazione della tubazione alla condotta di distribuzione a spese del proprietario, a meno che venga garantita la riutilizzazione entro 12 mesi.

Art. 38
Allacciamento fornitura fuori comune

Ritenuta l'approvazione del Municipio, l'Azienda è autorizzata a stipulare nuovi abbonamenti con privati di altri Comuni a condizione che vi sia acqua sufficiente per gli utenti del Comune. Le condizioni di abbonamento verranno esaminate caso per caso e le tariffe non potranno essere inferiori a quelle praticate per gli utenti del Comune, rispettando i parametri del presente Regolamento.

CAPITOLO V – Installazioni interne degli stabili

Art. 39
Nuove installazioni

L'abbonato deve fare eseguire a sue spese le installazioni interne rispettando le norme SSIGA. Il nome dell'installatore deve essere comunicato all'Azienda al momento dell'inoltro della domanda di allacciamento.

Art. 40
Controlli

L'Azienda deve avere accesso in ogni tempo al contatore ed alle installazioni interne. In caso di installazioni eseguite in modo non conforme alle prescrizioni SSIGA oppure in stato di cattiva manutenzione, il proprietario deve porvi rimedio, su intimazione scritta dell'Azienda entro il termine fissato. Qualora egli non vi provveda, l'Azienda può fare eseguire i lavori a spese del proprietari.

Art. 41
Prescrizioni tecniche

Le "Direttive per l'esecuzione delle installazioni d'acqua" della SSIGA sono obbligatorie per l'esecuzione, la modifica ed il rinnovo degli impianti ed il loro esercizio. Gli impianti devono essere dotati in particolare:

- a) del rubinetto d'interruzione principale
- b) della valvola di ritenuta che ha lo scopo di impedire automaticamente la vuotature delle tubazioni e degli apparecchi interni;
è obbligatoria la posa di una valvola di ritenuta anche per gli allacciamenti provvisori (cantieri edili, ecc.) e quelli di attività agricole
- c) della valvola di riduzione della pressione
- d) del rubinetto di chiusura, con rubinetto di scarico per ogni colonna di distribuzione
- e) di eventuali altre apparecchiature richieste dal caso particolare.

Detti accessori sono totalmente a carico dell'abbonato che ne rimane l'esclusivo proprietario.

Art. 42
Manutenzione

Il proprietario provvede affinché i suoi impianti vengano mantenuti in costante e perfetto stato di funzionamento. È pure responsabile degli atti dei suoi conduttori ed affittuari e di tutti coloro che egli ha autorizzato ad usare le sue installazioni. I comproprietari di beni immobili nonché i titolari di proprietà per piani (P.P.P.) sono responsabili, in solido, degli obblighi derivanti dai contratti e del pagamento delle relative tasse.

Art. 43
Divieti

E' vietata l'esecuzione di riparazioni, aggiunte o modifiche delle installazioni da parte di persone non autorizzate dall'Azienda.

Art. 44
Pericolo di gelo

Nel periodo invernale, in caso di insufficiente isolamento o per mancato utilizzo, le condotte devono essere svuotate.
E' vietato lasciare defluire l'acqua per evitare danni dovuti al gelo.

Art. 45
Dovere d'informazione

Tutte le trasformazioni dell'impianto devono essere annunciate preventivamente ed in forma scritta all'Azienda.

CAPITOLO VI – Contatori

- Art. 46
Contatore** La misurazione dell'acqua avviene tramite contatori.
L'Azienda fornisce il contatore che resta di sua proprietà e ne cura la manutenzione. Le spese per la posa sono a carico dell'utente.
Anche per gli allacciamenti di cantiere verrà installato un contatore provvisorio.
- Art. 47
Ubicazione** L'ubicazione del contatore viene stabilita dall'Azienda tenuto conto delle esigenze del proprietario, che deve mettere a disposizione gratuitamente un posto necessario alla posa, al riparo dal gelo, dalle intemperie, dal ristagno dell'acqua ed in luogo facilmente accessibile.
L'Azienda ha la facoltà di modificare l'ubicazione di vecchi contatori installati non rispettosi dei disposti del presente Regolamento.
I responsabili dell'Azienda provvederanno alla piombatura del contatore.
- Art. 48
Responsabilità** L'abbonato risponde di tutti i danni al contatore non dovuti alla normale usura.
Egli non deve apportare o fare apportare modifiche rispettivamente manomettere il contatore.
- Art. 49
Disfunzioni** In caso di constatato cattivo funzionamento del contatore il consumo è stabilito in base alla media degli ultimi due anni. Eventuali perdite all'interno della proprietà non vengono riconosciute e fatturate secondo l'art 59.
Le disfunzioni devono essere tempestivamente annunciate all'Azienda.
- Art. 50
Sottocontatori** Se l'abbonato desidera posare dei sottocontatori ne deve assumere le spese di acquisto, posa e manutenzione; le prescrizioni tecniche devono essere osservate. La lettura di questi contatori non compete all'Azienda.
- Art. 51
Danni o manomissioni** Ogni danno causato al contatore o alle condotte di allacciamento per motivi volontari, per effetto del gelo, per trascuratezza dell'abbonato o per altre cause è riparato a spese di quest'ultimo.
I trasgressori saranno perseguibili amministrativamente e penalmente secondo l'art. 66 del presente Regolamento.
- Art. 52
Letture dei contatori** La lettura va eseguita dall'abbonato e i dati vanno iscritti su un'apposita cartolina, inviata all'Azienda, da ritornare entro la data richiesta, debitamente compilate e firmata.
In caso di mancato ossequio all'obbligo della lettura e del rinvio della cartolina entro i termini indicati, verrà applicata una tassa come da art. 60 del presente Regolamento per ogni ulteriore richiamo.
L'Azienda si riserva il diritto di effettuare dei controlli per verificare l'esattezza delle letture.
- Art. 53
Misurazione** L'Azienda procede alla revisione dei contatori a sue spese. Qualora l'utente abbia dei dubbi sull'esattezza delle misurazioni, il contatore viene smontato dall'Azienda e sottoposto ad un controllo in una stazione di taratura ufficiale.
Se le indicazioni del contatore, sollecitato con il 10% della portata normale, rimangono nel limite di tolleranza del +/- 5%, le spese per questa operazione di verifica sono a carico dell'abbonato.
In caso contrario esse sono sopportate dall'Azienda, così come le spese di revisione dell'apparecchio.

CAPITOLO VII – Abbonamento

- Art. 54
Inizio dell'abbonamento** L'installazione del contatore determina l'inizio di un abbonamento.

Art. 55
Contratto di
abbonamento

L'abbonato è il proprietario dell'immobile oppure, in via eccezionale è colui con il quale l'Azienda ha stipulato l'abbonamento.

Art. 56
Cambiamento di
proprietario

Il cambiamento di proprietario deve essere notificato immediatamente per iscritto all'Azienda. Sino al momento della notifica, il vecchio ed in nuovo proprietario rispondono solidalmente per le tasse arretrate.

Eventuali spese per ricerche causate dalla mancata notifica sono poste a carico dell'abbonato.

CAPITOLO VIII – Finanziamento

Art. 57
Autonomia
finanziaria

- 1) La costruzione e l'esercizio dell'acquedotto devono essere finanziariamente autosufficienti.
- 2) Per la copertura dei costi sono a disposizione le seguenti possibilità di finanziamento:
 - Sussidi e contributi di legge
 - Tasse di allacciamento
 - Tasse di utilizzazione
 - Fatturazione di forniture speciali
 - Contributi comunali
 - Altre partecipazioni di terzi

CAPITOLO IX – Tasse e modalità di pagamento

Art. 58
Tassa di
allacciamento

Per ogni allacciamento richiesto ed autorizzato secondo l'art. 31 del presente Regolamento, i proprietari sono tenuti al versamento di una tassa di allacciamento:

- ▶ tassa unica al mc. sul volume SIA della costruzione da un minimo di CHF 1.50 ad un massimo di CHF 3.--.

La tassa viene prelevata prima dell'esecuzione dell'allacciamento.

Per gli allacciamenti agricoli viene prelevata una tassa unica da un minimo di CHF 50.-- ad un massimo di CHF 200.--.

Art. 59
Determinazione
delle tasse di
utilizzazione

Ogni allacciamento determina l'inizio di un'utilizzazione.

La tassa di utilizzazione è dovuta anche in assenza di consumo, ed è suddivisa:

- ▶ tassa base
- ▶ tassa noleggio contatore
- ▶ tassa consumo effettivo

La determinazione delle tasse sono di competenza del Municipio.

Esse sono fissate mediante ordinanza municipale, tenendo conto dei valori minimi e massimi stabiliti dal Regolamento.

Rotture di tubazioni o qualunque perdita in generale dopo il contatore sia per negligenza dell'abbonato sia per caso fortuito, non danno diritto a riduzioni di tassa.

Il proprietario non può in nessun caso imporre ai propri conduttori o affittuari, per il consumo d'acqua potabile, un prezzo superiore all'importo della tassa da lui pagata all'Azienda.

Tassa base

	Minimo	massimo
Servizi comunali	CHF 0.--	CHF 100.--
Economia domestica	CHF 50.--	CHF 200.--
Abitazioni secondarie, costruzioni accessorie, rustici	CHF 150.--	CHF 300.--
Attività artigianale, commerciale	CHF 200.--	CHF 400.--
Attività agricola	CHF 25.--	CHF 200.--
Enti pubblici e impianti sportivi	CHF 150.--	CHF 300.--

Tassa noleggio contatore

	Minimo	massimo
Per ogni contatore di proprietà dell'Azienda l'abbonato paga una tassa annua di noleggio	CHF 30.--	CHF 50.--

Tassa di consumo effettivo

	Minimo	massimo
▶ servizi comunali	CHF 0.--	CHF 1.--
▶ indistintamente per tutti gli altri contatori	CHF 1.--	CHF 3.--
▶ agricoltori	CHF 0.50	CHF 3.--
▶ per Muggio, Scudellate e Roncapiano tassa per singoli rubinetti disposizione transitoria fino alla posa dei contatori	CHF 15.--	

Art. 60 Altre tasse

Sono inoltre prelevate le seguenti tasse:

Tassa per cantieri

	Minimo	massimo
tassa base	CHF 200.--	CHF 400.--
+ tassa consumo al mc. (volume SIA)	CHF 2.--	CHF 4.--

Tassa per uso idrante

	Minimo	massimo
fornitura acqua tramite idrante tassa consumo al mc.	CHF 2.--	CHF 4.--

Tassa per richiamo o diffida

	Minimo	massimo
A partire dalla diffida, compresa	CHF 20.--	CHF 50.--

Tassa per ricerca perdite

Per ogni ricerca eseguita dall'Azienda su tubazioni private vengono fatturati i costi effettivi sulla base delle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Art. 61 Reclami contro le tassazioni

Contro la tassazione l'abbonato ha diritto di reclamo al Municipio entro un termine di trenta giorni dalla data d'intimazione. Il reclamo non ha effetto sospensivo.

Art. 62 Prestazioni a terzi

Prestazioni che l'Azienda fornisce a terzi saranno fatturate in base alle tariffe artigianali e professionali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

Art. 63 Esecuzione

Se un abbonato è in ritardo con il pagamento delle fatture, l'Azienda gli indirizza un richiamo (termine di trenta giorni per il pagamento) ed in caso di ulteriore ritardo una diffida (termine di dieci giorni per il pagamento). Trascorso infruttuoso questo termine procederà per via esecutiva. Unitamente alla fattura sarà riscossa la tassa di diffida e gli interessi di ritardo previsti dalla legge tributaria. In caso di esecuzione infruttuosa l'Azienda può disporre per la riduzione della fornitura garantendo un minimo vitale di erogazione, senza che l'utente abbia diritto a risarcimento di alcuna pretesa.

Art. 64
Incentivo per la realizzazione di sistemi di recupero dell'acqua piovana

La realizzazione di nuovi sistemi di recupero dell'acqua piovana è incentivata dal Municipio, che valutando caso per caso può concedere un contributo fino al 20% del costo, ritenuto un massimo di CHF 1'000.--.
L'erogazione del sussidio verrà regolamentata tramite ordinanza municipale.

CAPITOLO X – Norme transitorie

Art. 65
Ordine di posa dei contatori

Nelle frazioni di Muggio, Scudellate e Roncapiano entro il 30 giugno 2011 dovranno essere posati i contatori.

CAPITOLO XI – Infrazioni e sanzioni

Art. 66
Infrazioni e penalità

Le infrazioni al presente Regolamento potranno essere punite con una multa per un ammontare massimo di CHF 5'000.--.
Rimangono riservate le disposizioni cantonali e federali.
La sanzione non libera l'abbonato dagli impegni assunti nei confronti dell'Azienda. Sono riservate l'azione civile e penale per il risarcimento del danno causato all'Azienda. In casi gravi l'Azienda può ridurre la fornitura garantendo in ogni modo l'erogazione del minimo indispensabile per usi alimentari ed igienici, senza pretesa alcuna da parte dell'abbonato.

Art. 67
Foro giudiziario

In caso di vertenza di natura civile il Foro competente è quello di Mendrisio.

Art. 68
Ricorsi

Contro le decisioni dell'Azienda è data facoltà di reclamo al Municipio entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della stessa.
Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di reclamo al Consiglio di Stato entro il termine di 15 giorni dall'intimazione della decisione. Contro la decisione del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale amministrativo.
Vedi anche art. 40 LSMP.

CAPITOLO XII – Disposizioni finali

Art. 69
Modifiche del regolamento

Il Municipio, su preavviso della Commissione consultiva, potrà in ogni tempo proporre al Consiglio comunale di modificare le disposizioni del presente Regolamento, fermo restando l'obbligo della pubblicazione ai sensi di legge e l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Art. 70
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con effetto al 1° gennaio 2011, riservata l'approvazione della Sezione degli Enti Locali.

Art. 71
Abrogazione

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogati tutti i relativi Regolamenti delle Aziende Acqua Potabile di Bruzella, Cabbio, Caneggio, Morbio Superiore, Muggio e Sagno, nonché ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Per il Municipio:

Il Sindaco:
Pm. Croci

Il Segretario:
M. Mombelli

Approvato dall'On.do Consiglio comunale in data 6 ottobre 2010.

Per il Consiglio comunale:

Il Presidente:
G. Balerna

Il Segretario:
M. Mombelli

Approvato dal Lod. Dipartimento delle Istituzioni con risoluzione del 10 gennaio
2011 n. 165 RE 11213